

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4385</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIGNARDI, QUILLERI, ALESÌ, FERIOLI, COTTONE,  
GEROLIMETTO**

*Presentata il 16 marzo 1976*

Inclusione della itticoltura tra le attività considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame scaturisce dalla evoluzione tecnica che si sta manifestando in maniera sempre più accentuata in molte regioni agricole italiane, specie quelle dotate di abbondanza di fonti idriche (corsi d'acqua, canali, invasi, paludi, ecc.). In queste zone, come è noto, si hanno notevoli esempi di trasformazione della tradizionale agricoltura in una, economicamente profittevole, piscicoltura, una attività che può veramente considerarsi zootecnica, in quanto strettamente legata, anche come ubicazione, alle attività delle aziende agricole. Questo nuovo tipo di itticoltura di acqua dolce consente al nostro Paese una notevole esportazione che, nel solo campo delle trote, ha raggiunto le 4.000 tonnellate annue nell'ambito europeo, su una produzione di circa 17.000 tonnellate

per un valore di oltre 18 miliardi. In queste circostanze, anche per dare un concreto seguito a quanto stabilito nell'articolo 10 della legge n. 11 del 1971 (questo articolo nell'elencare le facoltà attribuite all'affittuario parla esplicitamente di allevamento di animali in luogo della tradizionale definizione di « bestiame »), occorre evidentemente interpretare nel modo più lato l'articolo 2135 del codice civile. Con la presente proposta di legge noi proponiamo che l'interpretazione di detto articolo sia intesa nel senso di considerare gli allevamenti di pesci, dei quali prima si è detto, come attività agricola. Confidiamo che gli onorevoli colleghi, consci che l'agricoltura moderna sta assumendo sempre più aspetti nuovi ed imprevedibili, almeno fino a qualche tempo fa, vogliano prendere in benevola considerazione questa nostra proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

L'attività di allevamento di pesci effettuata, nell'ambito dell'azienda agricola, mediante la cura, la selezione, l'alimentazione, la riproduzione e lo sviluppo dei pesci in acque interne sia dolci che salmastre, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.